

**NORMATIVA RICHIAMATA NEL DISEGNO DI LEGGE N. 57/XV**

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2005, N. 7 E SUCCESSIVE  
MODIFICAZIONI, CONCERNENTE “NUOVO ORDINAMENTO DELLE ISTITUZIONI  
PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA – AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI  
ALLA PERSONA”**

**IM GESETZENTWURF NR. 57/XV ERWÄHNT GESETZESBESTIMMUNGEN**

**ÄNDERUNGEN ZUM REGIONALGESETZ NR. 7 VOM 21. SEPTEMBER 2005 MIT SEINEN  
SPÄTEREN ÄNDERUNGEN BETREFFEND „NEUORDNUNG DER ÖFFENTLICHEN  
FÜRSORGE- UND WOHLFAHRTSEINRICHTUNGEN – ÖFFENTLICHE BETRIEBE FÜR  
PFLEGE- UND BETREUUNGSDIENSTE“**

**LEGGE 7 agosto 2015, n. 124.**

**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.**

**Art. 17**

santa giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

5. Il Governo adotta, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.

6. Conseguentemente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dal comma 5, il Governo adegua la disciplina statale di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

#### Art. 17.

##### *Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*

1. I decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:

a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno;

b) previsione di prove concorsuali che privilegino l'accertamento della capacità dei candidati di utilizzare e applicare a problemi specifici e casi concreti nozioni teoriche, con possibilità di svolgere unitariamente la valutazione dei titoli e le prove concorsuali relative a diversi concorsi;

c) svolgimento dei concorsi, per tutte le amministrazioni pubbliche, in forma centralizzata o aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti territoriali sufficientemente ampi da garantire adeguata partecipazione ed eco-

nomicità dello svolgimento della procedura concorsuale, e con applicazione di criteri di valutazione uniformi, per assicurare omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti; revisione delle modalità di espletamento degli stessi, in particolare con la predisposizione di strumenti volti a garantire l'effettiva segretezza dei temi d'esame fino allo svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicità sui temi di concorso e di forme di preselezione dei componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali a livello provinciale; definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori; riduzione dei termini di validità delle graduatorie; per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge;


d) soppressione del requisito del voto minimo di laurea per la partecipazione ai concorsi per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;

e) previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, secondo modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire;

f) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dall'articolo 17, comma 111, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

g) introduzione di un sistema informativo nazionale, finalizzato alla formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimento in grado di orientare la programmazione delle assunzioni anche in relazione agli interventi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento e di controllo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle assunzioni del personale appartenente alle categorie protette;

h) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni di supporto tecnico ai fini dell'attuazione delle lettere g) e i) del presente comma, delle funzioni di controllo sull'utilizzo delle prerogative sindacali, nonché di funzioni di supporto tecnico alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni di misurazione e valutazione della performance e nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposite convenzioni, e rafforzamento della funzione di assistenza ai fini della contrattazione integrativa; concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, revisione del relativo sistema dei controlli e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa; definizione dei termini e delle



modalità di svolgimento della funzione di consulenza in materia di contrattazione integrativa; definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali;

i) rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;

l) riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la definizione delle modalità d'impiego del personale medico attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e con la previsione del prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni;

m) definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni;

n) per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Consulta nazionale, composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei sindacati maggiormente rappresentativi e delle associazioni di categoria, con il compito di:

1) elaborare piani per ottemperare agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;

2) prevedere interventi straordinari per l'adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;

3) monitorare e controllare l'obbligo di trasmissione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni alla Consulta, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché al centro per l'impiego territorialmente competente della comunicazione relativa ai posti riservati ai lavoratori disabili non coperti e di un programma relativo a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

o) disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato;

p) previsione della facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria e non revocabile dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, la possibilità di conseguire l'invarianza della contribuzione previdenziale, consentendo nel contempo, nei limiti delle risorse effettivamente accertate a seguito della conseguente minore spesa per retribuzioni, l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali. Il ricambio generazionale di cui alla presente lettera non deve comunque determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle amministrazioni pubbliche;

q) progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità;

r) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a *standard* di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;

s) introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare;

t) rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, attraverso l'esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale;

u) razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni pubbliche alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti;

v) riconoscimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano della potestà legislativa in materia di lavoro del proprio personale dipendente, nel rispetto della disciplina nazionale sull'ordinamento del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come definita anche dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei principi di coordinamento della finanza pubblica, anche con riferimento alla normativa volta al contenimento del costo del personale, nonché dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Dalle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;



z) al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro di persone con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte delle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei processi di inserimento, definendone i compiti con particolare riferimento alla garanzia dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; previsione dell'obbligo di trasmissione annuale da parte delle amministrazioni pubbliche al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali oltre che al centro per l'impiego territorialmente competente, non solo della comunicazione relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle amministrazioni pubbliche, nonché previsione di adeguate sanzioni per il mancato invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di avviamento numerico di lavoratori con disabilità da parte del centro per l'impiego territorialmente competente.

2. Le deleghe di cui all'articolo 11 e al presente articolo possono essere esercitate congiuntamente mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi secondo la procedura di cui all'articolo 16, purché i decreti siano adottati entro il termine di cui all'articolo 11, comma 1.

3. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.».

#### Art. 18.

##### *Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche*

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, che si agguagliano a quelli di cui all'articolo 16:

a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;

b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale; applicazione dei principi della presente lettera anche alle partecipazioni pubbliche già in essere;

c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;

d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, anche al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari;

e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori in considerazione dell'obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio;

f) promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità;

g) attuazione dell'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;


h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;

i) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;

l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato;

m) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:

1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione nonché di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;



SUPPLEMENTO N. 1

ANNO 2005

LEGGI E DECRETI

BEIBLATT NR. 1

JAHR 2005

GESETZE UND DEKRETE

REGIONE AUTONOMA TRENINO - ALTO ADIGE

AUTONOME REGION TRENINO - SÜDTIROL

[S140050146799|A090|]  
 LEGGE REGIONALE  
 21 settembre 2005, n. 7

**Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche  
 di assistenza e beneficenza - aziende pubbli-  
 che di servizi alla persona**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

[B140050146799|A090|]  
 REGIONALGESETZ  
 vom 21. September 2005, Nr. 7

**Neuordnung der öffentlichen Fürsorge- und  
 Wohlfahrtseinrichtungen - öffentliche Betrie-  
 be für Pflege- und Betreuungsdienste**

DER REGIONALRAT

hat folgendes Gesetz genehmigt.

DER PRÄSIDENT DER REGION

beurkundet es:

## INDICE / INHALTSVERZEICHNIS

## TITOLO I / I. TITEL

## Aspetti istituzionali / Institutionelle Aspekte

## CAPO I / I. KAPITEL

## Disposizioni generali / Allgemeine Bestimmungen

Art. 1	Contenuto della legge / Inhalt des Gesetzes.....	pag./S.	6
Art. 2	Principi / Grundsätze .....	pag./S.	6
Art. 3	Statuto / Satzung.....	pag./S.	7
Art. 4	Regolamenti / Ordnungen.....	pag./S.	8
Art. 5	Patrimonio / Vermögen .....	pag./S.	8

## CAPO II / II. KAPITEL

## Organi / Organe

Art. 6	Consiglio di amministrazione / Verwaltungsrat .....	pag. /S.	9
Art. 7	Presidente / Präsident .....	pag. /S.	11
Art. 8	Compensi, permessi, rimborso spese e assicurazioni / Vergütungen, Beurlaubungen, Kosten- rückerstattungen und Versicherungen .....	pag. /S.	12
Art. 9	Direttore / Direktor .....	pag. /S.	12
Art. 10	Incarico della direzione in forma associata / Gemeinsamer Führungsauftrag .....	pag. /S.	13
Art. 11	Controllo interno / Interne Kontrolle .....	pag. /S.	13

limiti fissati dal regolamento regionale, dagli statuti e dai regolamenti di organizzazione delle singole aziende, in relazione alle diverse dimensioni delle stesse.

5. Nell'ambito della sua autonomia l'azienda pubblica di servizi alla persona può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione provinciale. In particolare, l'azienda, anche in associazione con altre aziende, può costituire società od istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali, nonché di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'azienda.

**Art. 3**  
(Statuto)

1. Le aziende hanno un proprio Statuto. Esso contiene:

- a) la denominazione, l'indicazione delle modalità di fondazione e i dati riassuntivi sull'origine dell'azienda, anche con riferimento al patrimonio;
- b) l'indicazione degli scopi dell'azienda;
- c) l'indicazione dell'ambito territoriale nel quale in via principale è esplicata l'attività e dei limiti entro i quali essa eventualmente può essere estesa, anche al di fuori del territorio provinciale, regionale e statale;
- d) l'indicazione di mezzi patrimoniali congrui rispetto agli scopi;
- e) i requisiti necessari per ricoprire la carica di membri del consiglio di amministrazione e di presidente dell'azienda, nell'ambito dei criteri stabiliti dalla legge e dal regolamento regionale;
- f) la composizione, le modalità di nomina ed i poteri del consiglio di amministrazione, del presidente e del direttore dell'azienda, nonché gli eventuali particolari modelli organizzativi e di gestione di cui all'articolo 2, comma 4;
- g) la durata in carica del consiglio di amministrazione e le norme fondamentali di funzionamento dello stesso;
- h) la previsione di un organo di revisione, o la previsione dell'affidamento dei compiti di revisione a società specializzate, secondo quanto previsto dalla legge e dal regolamento regionale;
- i) le norme generali di amministrazione e le altre eventuali disposizioni relative alla vita dell'azienda.

der Region, in den Satzungen und den Ordnungen der einzelnen Betriebe festgesetzten Grenzen im Verhältnis zur Größe der Betriebe besondere Organisations- und Verwaltungsmodelle festgelegt werden.

5. Der öffentliche Betrieb für Pflege- und Betreuungsdienste kann im Rahmen seiner Autonomie sämtliche Akte und Geschäfte - auch privatrechtlicher Natur - abschließen, die dazu dienen, die institutionellen Zielsetzungen zu erreichen und den im Rahmen der Planung auf Landesebene eingegangenen Verpflichtungen nachzukommen. Insbesondere kann der Betrieb - auch zusammen mit anderen Betrieben - Gesellschaften oder Stiftungen des privaten Rechts gründen, um Tätigkeiten durchzuführen, die für die institutionellen Aufgaben zweckdienlich sind, sowie um das eigene Vermögen zu verwalten und zu wahren. Wird ein externes Rechtssubjekt mit der Vermögensverwaltung beauftragt, so geschieht dies auf der Grundlage von vergleichenden, ausschließlich dem Interesse des Betriebs entsprechenden Auswahlkriterien.

**Art. 3**  
(Satzung)

1. Die Betriebe haben eine eigene Satzung, die Folgendes beinhaltet:

- a) die Benennung, die Gründungsmodalitäten und die Kurzdaten über die Entstehung des Betriebs auch mit Bezug auf das Vermögen;
- b) die Zielsetzungen des Betriebs;
- c) das Gebiet, in dem der Betrieb seine Tätigkeit vornehmlich ausübt, sowie die Grenzen, innerhalb der besagte Tätigkeit - auch außerhalb des Gebiets der Provinz, der Region oder des Staates - gegebenenfalls ausgeübt werden kann;
- d) die zur Erreichung der Zielsetzungen geeigneten Mittel;
- e) die für das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds oder des Präsidenten des Betriebs erforderlichen Voraussetzungen, und zwar im Rahmen der im Gesetz und in der Verordnung der Region festgelegten Kriterien;
- f) die Zusammensetzung, die Ernennungsmodalitäten und die Befugnisse des Verwaltungsrates, des Präsidenten und des Direktors sowie die eventuellen besonderen Organisations- und Verwaltungsmodelle laut Artikel 2 Absatz 4;
- g) die Amtsdauer des Verwaltungsrates und die wesentlichen Bestimmungen über dessen Tätigkeit;
- h) die Einsetzung eines Revisionsorgans oder die Möglichkeit, mit den Revisionsaufgaben gemäß den im Gesetz und in der Verordnung der Region enthaltenen Bestimmungen eine spezialisierte Gesellschaft zu beauftragen;
- i) die allgemeinen Verwaltungsbestimmungen sowie eventuelle weitere Bestimmungen betreffend die Tätigkeit des Betriebs.

- c) dall'affrancazione di prestazioni passive perpe-  
tue o di lunga durata;
- d) da altri investimenti incrementativi del patrimo-  
nio dell'azienda.

CAPO II  
Organi

Art. 6

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione fissa gli obiet-  
tivi strategici ed assume le decisioni programmatiche  
e fondamentali dell'azienda, e verifica la rispondenza  
dei risultati della gestione alle direttive generali im-  
partite.

2. In attuazione dei principi del comma 1, il con-  
siglio di amministrazione delibera:

- a) lo Statuto dell'azienda e i regolamenti;
- b) il bilancio preventivo economico annuale e plu-  
riennale, il piano programmatico, il bilancio  
d'esercizio;
- c) l'individuazione e l'assegnazione al direttore  
delle risorse umane, materiali ed economico-  
finanziarie, necessarie al raggiungimento delle  
finalità perseguite;
- d) le convenzioni tra aziende e quelle tra l'azienda e  
altri enti pubblici o soggetti privati;
- e) le tariffe relative ai servizi offerti;
- f) l'accensione di mutui;
- g) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relati-  
ve permutate, gli appalti che non rientrino  
nell'ordinaria amministrazione di funzioni e ser-  
vizi di competenza del direttore e dei dirigenti,  
secondo quanto stabilito dallo Statuto;
- h) la nomina, la designazione e la revoca dei rap-  
presentanti dell'azienda presso enti, aziende ed  
istituzioni;
- i) la nomina, la designazione e la revoca di compo-  
nenti di collegi arbitrali;
- j) l'elezione del presidente, salva diversa previsione  
dello Statuto;
- k) la nomina del revisore dei conti o  
l'individuazione della società specializzata cui af-  
fidare i compiti di revisione;
- l) l'assunzione, il licenziamento e il collocamento  
in disponibilità del direttore e dei dirigenti a  
tempo determinato;
- m) la verifica delle cause di incompatibilità degli  
amministratori e del direttore;
- n) la presa d'atto delle dimissioni degli amministra-  
tori;

- c) Ablösung von ständigen oder langfristigen passi-  
ven Leistungen;
- d) andere wertsteigernde Investitionen des Be-  
triebsvermögens.

II. KAPITEL  
Organe

Art. 6

(Verwaltungsrat)

1. Die strategischen Zielsetzungen und die pro-  
grammatischen und grundlegenden Entscheidungen  
des Betriebs werden vom Verwaltungsrat beschlos-  
sen; er überprüft, ob die Gebarungsergebnisse mit  
den erteilten allgemeinen Richtlinien übereinstim-  
men.

2. In Durchführung der Grundsätze laut Absatz 1  
beschließt der Verwaltungsrat Folgendes:

- a) die Satzung des Betriebs und die Ordnungen;
- b) den Jahres- und Mehrjahreshaushaltsplan, den  
Programmplan, die Abschlussrechnung;
- c) die Festlegung der Humanressourcen sowie der  
materiellen, wirtschaftlichen und finanziellen  
Ressourcen, die zur Erreichung der angestrebten  
Ziele erforderlich sind, sowie deren Zuteilung an  
den Direktor;
- d) die Übereinkommen zwischen Betrieben bzw.  
zwischen dem Betrieb und anderen öffentlichen  
Körperschaften oder privaten Rechtssubjekten;
- e) die Tarife für die angebotenen Dienste;
- f) die Aufnahme von Darlehen;
- g) den Kauf, die Veräußerung und den Tausch von  
unbeweglichen Gütern, die Vergabeverfahren,  
die nicht zu den ordentlichen Aufgaben und  
Diensten gehören, die in den Zuständigkeitsbe-  
reich des Direktors und der Führungskräfte fal-  
len, und zwar entsprechend den in der Satzung  
enthaltenen Bestimmungen;
- h) die Ernennung, die Namhaftmachung und die  
Abberufung der Vertreter des Betriebs bei Kör-  
perschaften, Betrieben und Einrichtungen;
- i) die Ernennung, die Namhaftmachung und die  
Abberufung der Mitglieder der Schiedskollegien;
- j) die Wahl des Präsidenten - unbeschadet anders  
lautender Satzungsbestimmungen;
- k) die Ernennung des Rechnungsprüfers bzw. die  
Bestimmung der spezialisierten Gesellschaft,  
welcher der Auftrag für die Revision erteilt wird;
- l) die Einstellung, die Entlassung und die Verset-  
zung in den Verfügbarkeitsstand des Direktors  
und der Führungskräfte mit befristetem Arbeits-  
vertrag;
- m) die Überprüfung der Unvereinbarkeitsgründe der  
Verwalter und des Direktors;
- n) die Kenntnisnahme des Rücktritts der Verwalter;

- o) la presa d'atto del contratto collettivo provinciale di lavoro;
- p) le altre competenze specifiche attribuite dalla legge o previste dal regolamento regionale.

3. Il consiglio di amministrazione verifica periodicamente, con scadenza almeno trimestrale, il raggiungimento degli obiettivi in relazione alle direttive impartite, la correttezza amministrativa, nonché l'efficienza e l'efficacia della gestione. Adotta, se del caso, il provvedimento di cui all'articolo 31, comma 4.

4. Il consiglio di amministrazione individua forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti dei destinatari dell'attività assistenziale, nonché dei loro familiari.

5. I consigli di amministrazione sono composti da un numero massimo di sette membri, che devono essere scelti fra persone aventi competenza o esperienza in materia di servizi sociali, di servizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale. Le designazioni devono essere effettuate in maniera tale da assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e un'adeguata presenza di entrambi i sessi all'interno del consiglio di amministrazione.

6. Fermo restando il rispetto di diversa previsione delle tavole di fondazione, la composizione dei consigli di amministrazione delle aziende in provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, esistenti nel territorio del comune o dei comuni nei quali le aziende esplicano in via principale la propria attività, fatta salva l'accessibilità del gruppo linguistico ladino anche in deroga al criterio proporzionale.

7. I criteri generali di disciplina dei requisiti per la nomina degli amministratori, le modalità per la nomina, le incompatibilità, il rinnovo e la surroga dei consiglieri cessati per qualsiasi causa, sono stabiliti con il regolamento regionale.

8. La costituzione ed il rinnovo dei consigli di amministrazione, nonché la surroga dei membri cessati per qualsiasi causa, sono disposti con deliberazione della Giunta provinciale.

9. I consiglieri rimangono in carica per non più di due mandati consecutivi, salvo che lo Statuto non disponga diversamente.

10. I componenti del consiglio di amministrazione devono, con esclusione dell'ipotesi di cui all'articolo 8, comma 1, astenersi dal prendere parte alle deliberazioni in ordine alle quali sussista un interesse immediato ed attuale proprio o del coniuge o di parenti fino al secondo grado o di affini in primo grado. Devono inoltre astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti, associazioni, comitati,

- o) die Kenntnisnahme des Tarifvertrages auf Landesebene;
- p) die anderen gesetzlich zuerkannten oder in der Verordnung der Region vorgesehenen spezifischen Zuständigkeiten.

3. Der Verwaltungsrat überprüft periodisch - mindestens alle drei Monate - ob die Ziele im Einklang mit den erteilten Richtlinien erreicht worden sind und kontrolliert die Ordnungsmäßigkeit der Verwaltung sowie die Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit der Betriebsführung. Falls erforderlich, ergreift er die Maßnahme gemäß Artikel 31 Absatz 4.

4. Der Verwaltungsrat bestimmt die Formen der Beteiligung und Mitarbeit mit den Vertretern der betreuungsbedürftigen Personen und deren Angehörigen.

5. Die Verwaltungsräte sind aus höchstens sieben Mitgliedern zusammengesetzt, die unter Personen auszuwählen sind, die Sachkenntnis und Erfahrung auf dem Gebiet der Sozialdienste, der Gesundheitsdienste, der öffentlichen Verwaltung und der Betriebsführung haben. Die Ernennungen haben so zu erfolgen, dass Chancengleichheit zwischen Mann und Frau und eine angemessene Vertretung beider Geschlechter im Verwaltungsrat gewährleistet werden.

6. Unbeschadet einer anders lautenden Verfügung der Gründungsurkunde muss die Zusammensetzung der Verwaltungsräte der Betriebe in der Provinz Bozen der Stärke der Sprachgruppen entsprechen - wie sie aus der letzten allgemeinen Volkszählung hervorgeht -, die im Gebiet der Gemeinde oder der Gemeinden bestehen, in denen die Betriebe vornehmlich ihre Tätigkeit ausüben, vorbehaltlich der Möglichkeit der Vertretung der ladinischen Sprachgruppe auch in Abweichung zum Proporzgrundsatz.

7. Die allgemeinen Kriterien betreffend die Voraussetzungen für die Ernennung der Verwalter sowie die Modalitäten für die Ernennung, die Unvereinbarkeit, die Neubestellung und die Ersetzung der Mitglieder, die - aus welchem Grund auch immer - aus dem Amt ausgeschieden sind, werden durch die Verordnung der Region geregelt.

8. Die Einsetzung und die Neubestellung der Verwaltungsräte sowie die Ersetzung der Mitglieder, die - aus welchem Grund auch immer - aus dem Amt ausgeschieden sind, werden mit Beschluss der Landesregierung verfügt.

9. Unbeschadet einer anders lautenden Satzungsbestimmung, bleiben die Verwaltungsräte nicht länger als zwei aufeinander folgende Amtsperioden im Amt.

10. Mit Ausnahme des in Artikel 8 Absatz 1 vorgesehenen Falles dürfen die Mitglieder des Verwaltungsrates nicht an Beschlussfassungen teilnehmen, falls ein eigenes unmittelbares und aktuelles Interesse oder ein Interesse des Ehepartners, der Verwandten bis zum zweiten Grad oder der Verschwägerten ersten Grades besteht. Ferner dürfen sie nicht an Beschlussfassungen teilnehmen, die Körperschaften,

## Art. 8

(Compensi, permessi, rimborso  
spese e assicurazioni)

1. Il regolamento di organizzazione generale dell'azienda determina i compensi e i rimborsi spettanti agli amministratori sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale, sentite le associazioni rappresentative a livello provinciale delle aziende.

2. Il regolamento di organizzazione generale e il regolamento per il personale disciplinano le ipotesi nelle quali agli amministratori, al direttore e al personale è dovuto il rimborso di spese giudiziarie, legali e peritali.

3. Nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione trovano applicazione gli articoli 79, commi 3 e 4, 81, 85 e 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Le aziende stipulano polizze assicurative per gli amministratori e per il personale contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, nonché contro qualsiasi altro rischio connesso alle mansioni.

## Art. 9

(Direttore)

1. Il direttore è nominato, sulla base dei criteri definiti dallo Statuto, dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del prescelto. Nei casi previsti dal regolamento regionale, può essere incaricato della direzione un dipendente dell'azienda non appartenente alla qualifica dirigenziale, purché dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica e comunque appartenente all'area direttiva.

2. La gestione e l'attività amministrativa dell'azienda sono affidate al direttore cui compete l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo in riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4.

3. In relazione agli obiettivi e alle direttive generali per l'azione amministrativa, indicati dal consiglio di amministrazione, e nei limiti delle risorse assegnate e delle attribuzioni conferite, il direttore è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza e dell'efficacia della gestione.

4. Il direttore autentica e rilascia copia degli atti dell'azienda; svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa e contabile nei confronti degli organi dell'azienda in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti; esprime parere tecnico-amministrativo, nonché contabile ove non esista il responsabile della ragioneria, sulle deliberazioni del

## Art. 8

(Vergütungen, Beurlaubungen,  
Kostenrückerstattungen und Versicherungen)

1. In der allgemeinen Betriebsordnung werden die Vergütungen und die Kostenrückerstattungen für die Verwalter festgelegt, und zwar gemäß den vom Regionalausschuss nach Anhören der Vertretungsvereinigungen auf Landesebene festgesetzten Kriterien.

2. Die Fälle, in denen den Verwaltern, dem Direktor und dem Personal die Rückerstattung von Gerichts- und Anwalts- sowie Sachverständigenkosten zusteht, werden in der allgemeinen Betriebsordnung sowie in der Personalordnung geregelt.

3. Für die Mitglieder des Verwaltungsrats gelten die Bestimmungen laut Artikel 79 Absatz 3 und 4 sowie der Artikel 81, 85 und 86 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 18. August 2000, Nr. 267.

4. Die Betriebe schließen zugunsten der Verwalter und des Personals eine Versicherung für die zivilrechtliche Haftung gegenüber Dritten sowie zwecks Abdeckung der mit der Ausübung der jeweiligen Aufgaben verbundenen Risiken ab.

## Art. 9

(Direktor)

1. Der Direktor wird vom Verwaltungsrat gemäß den in der Satzung festgelegten Kriterien - auch unabhängig von den Planstellen - mit begründeter Maßnahme aufgrund seiner beruflichen und technischen Fähigkeiten und Erfahrung ernannt. In den von der regionalen Verordnung vorgesehenen Fällen kann auch ein nicht im Rang der Führungskräfte eingestufte Bediensteter des Betriebs zum Direktor ernannt werden, sofern er die erforderliche berufliche und technische Erfahrung nachweisen kann und der leitenden Ebene angehört.

2. Die Führung und die Verwaltungstätigkeit des Betriebs fallen unter die Zuständigkeit des Direktors, dem das Management der Humanressourcen und der materiellen Ressourcen sowie die Kontrolle im Rahmen der in Artikel 2 Absatz 4 vorgesehenen Bestimmungen zustehen.

3. Der Direktor ist in Bezug auf die vom Verwaltungsrat für die Verwaltungstätigkeit vorgegebenen Zielsetzungen und allgemeinen Richtlinien sowie im Rahmen der ihm zugewiesenen Ressourcen und Befugnisse für eine ordnungsgemäße Verwaltung und eine effiziente und wirksame Führung verantwortlich.

4. Der Direktor stellt Kopien der Betriebsakte aus und beglaubigt sie; er arbeitet mit den Organen des Betriebs zusammen, unterstützt sie unter dem juristischen und verwaltungstechnischen Gesichtspunkt und in Bezug auf die Rechnungslegung, so dass die Verwaltungstätigkeit den Gesetzen, der Satzung und den Betriebsordnungen entspricht; er gibt verwaltungstechnische sowie - sofern es keinen Verantwort-

## Art. 30 \*

*(Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)*

1. Il regolamento per il personale, nel rispetto della legge, disciplina i casi di incompatibilità e cumulo di impieghi.

2. L'azienda può autorizzare il personale a prestare la propria collaborazione, anche in orario d'ufficio, alle associazioni provinciali rappresentative delle aziende, che provvedono alla retribuzione dell'attività svolta in alternativa alle amministrazioni.

3. In caso di svolgimento di attività senza aver ottenuto l'autorizzazione prescritta o in violazione dei relativi limiti, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

4. Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe delle prestazioni e degli incarichi dei pubblici dipendenti, i soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico al dipendente pubblico sono tenuti a darne comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Sono altresì comunicati, in relazione a tali conferimenti di incarichi in ragione d'anno, sia i compensi corrisposti sia i successivi aggiornamenti inerenti l'espletamento dell'incarico.

CAPO II  
Direttore e dirigenti

Art. 31  
(Direttore)

1. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato, di durata determinata, comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato; il contratto è rinnovabile. Nelle more della procedura per la nomina del direttore, i termini della quale sono stabiliti dal regolamento del personale dell'azienda, il consiglio di amministrazione entrante può prorogare il contratto del titolare in carica, mantenendo inalterata la parte economica.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, il rapporto di lavoro del direttore può essere regolato, limitatamente alla parte giuridica, sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo di cui all'articolo 35. Il trattamento economico è determinato in conformità alle norme del regolamento di organizzazione

## Art. 30 \*

*(Unvereinbarkeit, Häufung von Ämtern und Aufträgen)*

1. Die Unvereinbarkeit und Häufung von Ämtern werden unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen durch die Personalordnung geregelt.

2. Der Betrieb kann das eigene Personal dazu ermächtigen, mit den Vertretungsvereinigungen der Betriebe auf Landesebene auch während der Arbeitszeit zusammenzuarbeiten, wobei genannte Vereinigungen anstelle der Betriebe für die Entgelte dieser Tätigkeit aufkommen.

3. Falls Tätigkeiten ohne die vorgeschriebene Ermächtigung ausgeübt werden oder das jeweilige Ausmaß derselben überschritten wird, ist das für die eventuell ausgeübten Tätigkeiten geschuldete Entgelt - vorbehaltlich schwerwiegenderer Strafen und unbeschadet der disziplinar-rechtlichen Haftung - seitens der zur Zahlung verpflichteten Vereinigung oder - sollte die Auszahlung bereits erfolgt sein - seitens des Empfängers des Entgeltes auf ein Einnahmenkonto des Haushaltes der jeweiligen Verwaltung, der der Bedienstete angehört, zu überweisen, um in den Produktivitätsfonds bzw. in gleichwertige Fonds zu fließen.

4. Im Rahmen der Pflichten laut dem Verzeichnis der Tätigkeiten und der Aufträge der öffentlichen Bediensteten sind die öffentlichen bzw. privaten Rechtssubjekte verpflichtet, der jeweiligen öffentlichen Verwaltung die Aufträge zu melden, die sie Bediensteten derselben erteilen. Ferner sind in Zusammenhang mit diesen Auftragserteilungen jährlich sowohl die entrichteten Entgelte als auch die darauf folgenden Änderungen bezüglich der Ausführung der Aufträge mitzuteilen.

II. KAPITEL  
Direktor und Führungskräfte

Art. 31  
(Direktor)

1. Das Arbeitsverhältnis des Direktors wird durch einen befristeten privatrechtlichen Vertrag geregelt, wobei die Vertragsdauer die Amtsdauer des Verwaltungsrates, der den Direktor ernannt hat, nicht überschreiten darf. Der Vertrag kann erneuert werden. Bis zum Abschluss des Verfahrens zur Ernennung des Direktors kann der neue Verwaltungsrat den Vertrag des amtierenden Direktors unter Beibehaltung der Besoldung verlängern. Die Fristen des Verfahrens werden in der Personalordnung festgesetzt.

2. Unbeschadet der Bestimmungen gemäß Absatz 1 kann das Arbeitsverhältnis des Direktors - beschränkt auf den dienstrechtlichen Teil - im Sinne der Bestimmungen des Tarifvertrages laut Artikel 35 geregelt werden. Die Besoldung wird im Einklang mit den Bestimmungen der Betriebsordnung in Anwen-